



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  
" G. PASTORE "



ENTE ACCREDITATO PRESSO REGIONE PIEMONTE

[www.ipssar-gpastore.gov.it](http://www.ipssar-gpastore.gov.it)

E-mail [info@ipssar-gpastore.gov.it](mailto:info@ipssar-gpastore.gov.it)

PEC [vcrh040008@pec.istruzione.it](mailto:vcrh040008@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: 82003090022

13019 VARALLO (VC) - Via D'Adda n.33

Tel. 0163/51753 - Fax 0163/51070

CERT. N. 855/001

Codice meccanografico: VCRH040008

13045 GATTINARA (VC) - C.so Valsesia, 111

Tel. 0163/826552 - Fax 0163/827450

CERT. N. 855/002

Codice meccanografico: VCRH040019

Prot. N. 6005/07

del 24 Agosto 2021

Al Personale scolastico

Alle famiglie

AI RSPP

AI MC

AI RLS

**Agli Interessati**

Albo on-line – Sito – R.E.

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

Nel richiamare quanto già comunicato, di seguito si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

- D.M. n. 257/2021: <https://tinyurl.com/5f7nmkuv>
- Piano Scuola 2021/2022: <https://tinyurl.com/6nbce38d>

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

- D.L. 111/2021 ( <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf> ) **"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,**

**universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:

- ☞ permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- ☞ è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ☞ ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- ☞ dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);** per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

○ **Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022:** <https://tinyurl.com/4yvnsctxb>

○ **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass:**  
<https://tinyurl.com/3azmya5x>

Precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il **Decreto Legge 111/2021** è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.** Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. **Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.**

**Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:**

- ☞ **NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- ☞ **risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;**
- ☞ **è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;**
- ☞ **a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, **essendo considerata assenza ingiustificata,** salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della **“mancata presa di servizio”** a legislazione e normativa vigente.

b) per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- ☞ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ☞ aver completato il ciclo vaccinale;

- ☞ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- ☞ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per **scaricare il proprio GP** consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.**

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021

( <https://tinyurl.com/s46b8kdk> )

- 
- c) **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
- d) la **verifica del GP** avviene tramite apposita APP **VerificaC19**: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

*Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.*

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Patrizia Donatone

*Patrizia Donatone*